

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Perugia, li 14 giugno 2016
Prot. n. 1596

Spett.le
Comune di Gubbio
Piazza Grande 19
06024 Gubbio (PG)

comune.gubbio@postacert.umbria.it

c.a.
Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Vincenzo Casagrande
e Dott.ssa Beatrice Menichetti

v.casagrande@comune.gubbio.pg.it
b.menichetti@comune.gubbio.pg.it

e p.c.
Spett. Consiglio Nazionale Geologi
Presidente Dott. Geol. Francesco Peduto

cng@epap.sicurezzapostale.it

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II. PER LA SELEZIONE DI UN GEOLOGO PER LA REDAZIONE DELL'INDAGINE GEOLOGICA, IDROLOGICA, IDRAULICA, E GEOTECNICHE PRELIMINARE RELATIVA AL PROGETTO "PERCORSO PARZIALMENTE MECCANIZZATO DA PIAZZA SAN GIOVANNI A VIA BALDASSINI". - Diffida con richiesta di rettifica

Con riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune in indirizzo, a seguito di segnalazione pervenuta allo scrivente Ordine da un Iscritto, si osserva che:

- com'è noto, in materia di contratti pubblici, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con Det. n. 4 del 25/02/2015 ha ribadito l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria applicando rigorosamente le aliquote di cui al D.M. 143/2013 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria", applicabile anche ai servizi afferenti alla geologia;
- tuttavia, nella procedura in oggetto, in sede di determinazione del compenso per le prestazioni a rilevanza geologica (indagine geologica, idrologica, idraulica e geotecnica preliminare) la Stazione Appaltante in epigrafe, non ha indicato il valore dei lavori oggetto di indagine, unico ed esclusivo parametro di riferimento per la determinazione del compenso professionale alla stregua del D.M. 143/2013;
- da tale erronea impostazione discende che il corrispettivo per le prestazioni a rilevanza geologica previste dal Comune appaltante nella procedura in oggetto, risulta palesemente incongruo e sproporzionato rispetto alla complessità dell'opera ed all'entità dell'appalto, oltrechè rispetto alle responsabilità gravanti in capo al Professionista Geologo che, è appena il caso di evidenziarlo, in presenza di problematiche relative alle opere e ai lavori sulle quali - *contra legem* - non è stato parametrato il corrispettivo professionale, sarebbe senza ombra di dubbio chiamato a rispondere;
- in particolare, il corrispettivo fissato nell'Avviso, espressamente comprensivo di vacanze e spese, risulta con ogni evidenza gravemente lesivo della dignità professionale, in quanto neppure in grado di coprire le spese e gli oneri accessori;
- una previsione di spesa incongrua per le indagini geologiche, seppur preliminari, potrebbe altresì risultare potenzialmente foriera di successivi errori progettuali e di costose varianti con aumento di spese;
- la Circolare n. 392 "Atto di indirizzo per la corretta applicazione del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143" – Delibera CNG n. 73/2015 e le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Geologi

in materia di applicazione del D.M. 143/2013 (recanti “Guida per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi alla geologia - Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 - Esempi di calcolo”), secondo cui il calcolo dei compensi del professionista geologo deve essere parametrato a tutte le categorie ivi indicate (“Strutture”, “Edilizia”, “Impianti”);

- la polizza assicurativa richiesta al Professionista Geologo viene parametrata su tutte le categorie e sull’entità complessiva dell’appalto di lavori;
- evidente, pertanto, l’illegittimità dell’Avviso in oggetto per violazione del D.M. 143/2013, nella parte in cui non parametrata il corrispettivo professionale per le richieste indagini geologiche al costo delle singole categorie componenti l’opera, al grado di complessità delle prestazioni ed alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera (cfr. art. 4, D.M. 143/2013) e per la manifesta irragionevolezza per incongruità del compenso prefissato;
- a ciò si aggiunga che, nella vigenza della Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi (D.M. Grazia e Giustizia 18.11.1971 e s.m.i.), veniva espressamente precisato che le competenze “sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell’opera”, dizione che dallo stesso CC.SSS.LL.PP era stata ritenuta “non suscettibile di interpretazione, essendo chiaramente riferita al costo di costruzione dell’opera e non al costo delle indagini geognostiche; tale riferimento al costo dell’opera è stato, quindi, individuato come parametro al quale riferirsi per la definizione delle competenze del geologo” (così all’unanimità la Sez. V, parere 13/01/1999 su quesito proposto dalla Provincia di Catania relativo alla misura dei compensi spettanti ai geologi liberi professionisti). Nel nuovo contesto normativo dettato dal D.M. 143/2013 (che fa parimenti riferimento al “preventivo di progetto” o al “consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo”), pertanto, non v’è alcuna ragione né alcun argomento normativo per pervenire ad una interpretazione penalizzante per la professione di Geologo.

* * * * *

Tutto ciò premesso, con la presente formulata ai sensi e per gli effetti di legge

INVITA

Codesta Spettabile Amministrazione Comunale a rettificare il Bando di cui all’oggetto e i relativi atti di gara apportando le modifiche ed integrazioni **necessarie a garantire il rispetto della normativa e delle determinazioni amministrative sopra indicate**, ove occorra con riapertura di congrui termini.

In caso contrario, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa presso le competenti Autorità Giudiziarie a tutela delle prerogative della professione di Geologo.

La presente è trasmessa per opportuna conoscenza anche al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, a tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Confidando nel tempestivo esercizio da parte del Comune appaltante dei poteri di autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legalità violata, rimango a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento ed invio i migliori saluti.



Il Presidente
Dott. Geol. Filippo Guidobaldi